

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;  
 Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di VITERBO

ho notificato al Signor Dott. FILIPPO CASSANI - Notaio -  
quale rappresentante del proprietario

in VITERBO Piazza Plebiscito 8-B-

che il Palazzo medioevale detto degli Alessandri in Piazza  
S. Pellegrino 24 sia all'esterno che all'interno compreso  
il camino

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2, 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688.

E affinchè abbia di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani del  
Sig. Cav. Avv. Filippo Cassani  
 (Data) 7 Agosto 1912 - Viterbo -

IL MESSO COMUNALE

*C. Braccioni*

## Legge 20 giugno 1909, n. 364.

Art. 1 — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5 — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 6 — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7 — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12 — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14 — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29 — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31 — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 34 — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37 — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

## Legge 28 giugno 1912, n. 688.

Art. 1 — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2 — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3 — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: « Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni od alterazioni di piani regolatori, possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monumenti stessi.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. SOVrintendenza ai Monumenti — ROMA

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione io sottoscritto messo comunale di Viterboho notificato al Signor Pannocchiai Giuseppe

in Viterbo - Scapella S. Scolopino 24  
 che la cala medievale sulla Scapella S. Scolopino 24 e Piazza del Foro 2, con tutte le sue decorazioni interne ed esterne  
 ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2, 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688.

E affinchè abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di la figlia

Sigra enna Pannocchiai  
 (Data) 15 Giugno 1925

IL MESSO COMUNALE



## Legge 20 giugno 1909, n. 364

Art. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'articolo 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7. — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12. — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14. — Nei Comuni, nei quali si trovino cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5, o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6, sono punite colla multa da 50 a 10.000 lire.

Art. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche a sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

## Legge 28 giugno 1912, n. 688

Art. 1. — Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai giardini ed ai parchi che abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 2. — Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'articolo 34 della legge medesima.

Art. 3. — All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente: «Nei luoghi nei quali si trovano monumenti e cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai Monumenti stessi.

## PIAZZA SAN PELLEGRINO- Palazzo degli Alessandri

Nella piazza che lo storico Bianchi chiama "piazza Consalva" al n. 62 c'è un profferlo con tettoia

Al civico n. 60 una casa con profferlo restaurata nel 1962 è la sede del sodalizio dei facchini di S. Rosa .

Davanti alla sede dei facchini è la chiesa di San Pellegrino,(di cui si trova menzione fin dal 1044) con lunetta affrescata riproducente Santa Rosa con la Madonna e San Giovanni battista. Sul fianco della chiesa si possono notare gli antichi conci che ne testimoniano le originali ridotte dimensioni; la chiesa venne infatti ampliata nel 1574. La facciata attuale risale al 1899 ed è stata rifatta per volere del Vescovo Grasselli. E' caratterizzata da un arco a sesto acuto ed è sovrastata da un rosone recante decorazioni a punta di diamante. E' stata colpita dal bombardamento aereo del 27 maggio 1944, che ne distrusse il tetto e il presbiterio. E' stata restaurata e riconsacrata nel 1952.

Tutt'intorno alla piazza San Pellegrino sono i casamenti della famiglia Alessandri protetti, si dice, da ben sette torri. Gli Alessandri erano originari della Bretagna ed erano di parte guelfa, amici della famiglia Gatti. Lo storico Cesare Pinzi scrive che quando nel 1251 prevalsero i ghibellini (Tignosi e Cocco) intervenne Papa Innocenzo IV per proteggere i beni dei figli di Rollando degli Alessandri. Questa famiglia era proprietaria, alla fine del '200 di buona parte dei terreni intorno al Bullicame, che nel 1293 furono ceduti al Comune di Viterbo da parte di alcuni membri della famiglia. Gli Alessandri si estinsero nel 1570.

Lo stemma di famiglia è rappresentato da "una croce vaiata di Sant'Andrea su fondo azzurro"

### Casa degli Alessandri (archi a tutto sesto che poggiano su colonne monolitiche)

Il complesso si ritiene edificato nella prima metà del XIII secolo e doveva essere composto da due piani. Nel 1894 Cesare Pinzi scrive:

*"Nessun monumento della città ha al pari di questo l'impronta della grandiosa severità dell'architettura medievale. Lo stile tra il Lombardo e quello derivato dalla classica romanità, presenta in una mirabile fusione la gravità e l'arditezza delle curve del primo, contemperate dalla snellezza e dall'armoniosa orizzontalità di linee del secondo.... Il palazzo colle cose adiacenti passò, verso la fine del secolo XV alla pur nobile famiglia Pollicino. Ora è la dimora di inconsapevoli e pacifici agricoltori, attoniti di vederla di continuo ritratta in mille guise e caldamente ammirata da quanti, paesisti o curiosi, visitano la città."*

Il Palazzo fu restaurato nel 1907 a cura della società per la conservazione dei monumenti, con la riapertura delle tre finestre che danno sulla piazza, che erano state chiuse e manomesse intorno al 1855 per "l'ignoranza di un prete" come riportato in una relazione sullo stato degli edifici medievali, presentata nel 1876 al Ministero della Pubblica Istruzione.

Sul retro sono la torre degli Alessandri, a pianta rettangolare e l'alta torre Scacciaricci, detta anche torre dei Montecasuli.

Il Palazzo Alessandri, sotto il grande arco, prossimo al n. civico 47, ha inciso un cuore barrato da una linea con in capo una croce e all'interno C.S./T; al n. 48 sull'architrave è incisa la data 1739.

Sulla facciata del palazzo al n. civico 4 è IHS nel sole e sull'architrave del numero 6 è scolpito M° exper. Verso il 1928 fu abbassato il livello stradale della piazza

Al n. 58 è una formella con l'immagine di Sant'Orsola con due fedeli.

Seguono parte dei casamenti degli Alessandri restaurati nel 1940-41.

NOTIZIE STORICHE DESUNTE DA:

Mauro Galeotti, "Illusterrima città di Viterbo"


RELATORE: Fiorella Proietti



Il vincolo originario era esteso all'intero palazzo degli Alessandri quindi, per quanto evidenziato nella relazione storica, si considerano vincolate le particelle n. 70- 245- 246- 247 del foglio 173.

Il Responsabile dell'Ufficio Vincoli

Arch. Paolina La Franca





Piazza San Pellegrino, Palazzo Alessandri, 1898 (da M. Galeotti, *Viterbo fu, Viterbo è*)



Piazza San Pellegrino, Palazzo Alessandri, 1936 (S.B.A.A.L. - A. ...)

COMUNE VITERBO

PROVINCIA

(VT)

LOCALITÀ Piazzette S. Pellegrino, 24 e Piazza del Voto, 2IMMOBILE Casa medievale con tutte le sue decorazioniPROPRIETA Nannucciani Giuseppe T'intere ed esternePelotti - AlessandriDATI CATASTALI quadrilatero: F. 173 - par. 70DECRETO 15 - Giugno - 1925 (7-8-1922)

NOTIFICA

TRASCRIZIONE

ANNOTAZIONI